m_dg.GAB.18/11/2026.0041510.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-09281 DEL DEP. BOSCAINI (res. n. 724 del 09 ottobre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la costituzione a Padova di un organismo denominato «*Camera arbitrale islamica italiana*», si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha comunicato, con nota del 23 ottobre u.s., l'iscrizione presso il proprio Ufficio di tre fascicoli a modello 45, a seguito della presentazione di altrettanti esposti relativi all'istituzione della predetta Camera arbitrale. Due degli esposti risultano a firma delle onorevoli Sara Kelany ed Elisabetta Gardini.

Sulla base degli elementi acquisiti, l'associazione risulta costituita il 3 marzo scorso ed è presieduta da Omar Vanin, avvocato iscritto all'ordine professionale e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Padova.

L'associazione, pur essendo censita dall'Agenzia delle Entrate, non ha presentato istanza alla Prefettura di Padova per il riconoscimento della personalità giuridica. Non risulta, inoltre, iscritta alla locale Camera di Commercio né al Registro delle persone giuridiche del Terzo Settore.

Dall'esame dello statuto e del regolamento emerge che l'organismo si qualifica come "*istituzione indipendente dedicata all'amministrazione dell'arbitrato*" e dichiara di offrire "*una piattaforma per risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Shar'ia*".

Quanto all'effettiva operatività dell'organismo, il Procuratore ha precisato che "*Allo stato, sulla base degli accertamenti svolti, l'associazione appare inattiva: nessun iscritto, nessun arbitro nominato e nessuna procedura avviata*". Tale circostanza è stata confermata anche dalla Prefettura di Padova.

Ferma restando la piena autonomia dell'autorità giudiziaria e nel rispetto degli accertamenti in corso, sul piano istituzionale e politico occorre affermare con chiarezza un principio: ogni iniziativa svolta sul territorio nazionale deve conformarsi alla Costituzione, alla legge italiana e ai principi dell'ordinamento repubblicano.

Non può trovare riconoscimento alcuna pretesa di istituire sistemi di giustizia parallela o ordinamenti concorrenti con quello dello Stato. Si tratta di un limite che vale per tutti, indipendentemente dalla matrice religiosa, ideologica o culturale delle singole iniziative.

L'unità della giurisdizione e la sovranità della legge costituiscono presìdi essenziali della convivenza democratica, dell'eguaglianza e della tutela dei diritti di ogni persona. La loro salvaguardia rappresenta un riferimento irrinunciabile dell'azione istituzionale.

Entro tale cornice, resta ferma la facoltà dei privati di avvalersi, nell'ambito dei diritti disponibili, degli accordi e degli strumenti di composizione delle controversie riconosciuti dalla legge, anche richiamando principi religiosi, laici o etici.

L'esercizio di tale facoltà resta, in ogni caso, subordinato al pieno rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e dei principi costituzionali: limiti che non possono essere elusi o derogati.

L’autonomia negoziale non può pertanto essere invocata per sostituire le leggi dello Stato con precetti di diversa natura, né per legittimare, anche implicitamente, un sistema giuridico concorrente con l’ordinamento della Repubblica.

È su questa distinzione che si fonda la posizione qui ribadita: l’arbitrato è uno strumento legittimo nei limiti stabiliti dall’ordinamento italiano; non è invece ammissibile che esso divenga il veicolo per affermare forme di giustizia parallela, in materia civile o penale, incompatibili con la sovranità dello Stato e con i valori costituzionali.

In tale contesto, assume rilievo la posizione espressa dall’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia e dalla Comunità Palestinese del Triveneto, che hanno preso nettamente le distanze dall’iniziativa, riaffermando la centralità dell’ordinamento italiano quale riferimento comune della convivenza civile.

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia ha reso pubblica la propria posizione attraverso un messaggio sul sito *web* dal contenuto inequivoco: “*Arbitrato islamico: l’UCOII prende le distanze e invita a diffidare. In Italia la giustizia è una sola ed è quella dello Stato*”.

Nella medesima direzione si colloca la dichiarazione della Comunità Palestinese del Triveneto che, nel dissociarsi dall’iniziativa, ha ribadito il pieno rispetto dell’ordinamento italiano da parte dei propri associati di religione islamica.

Tali posizioni costituiscono un segnale significativo di comune adesione alle regole e alle istituzioni della Repubblica.

È su questa base condivisa, nel rispetto delle libertà costituzionali e nell’eguaglianza di tutti dinanzi alla legge, che si rafforza la coesione della comunità nazionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell’interrogazione